



Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot. n. 700

All. 1

li 30-06-2003

**Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali**

e, p.c. **pres. Giovanni Tinebra
Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria**

Oggetto: Accordo Nazionale Quadro per il personale di Polizia Penitenziaria.

Con riferimento alla nota n. 0271452-2003 del 27 u.s. di codesto Ufficio, al fine di meglio favorire la discussione ed il confronto, si trasmettono in allegato le proposte di questo Coordinamento in relazione alla parte dell'A. N. Q. che dovrà riguardare le relazioni sindacali, gli strumenti di garanzia e la tutela del dirigente sindacale con riserva, ovviamente, di integrarle e/o modificarle nell'evolversi delle trattative.

Si evidenzia, che in relazione al sistema di garanzia oltre alla proposta base viene riportata a lato una proposta alternativa.

Distinti saluti,

**Il Segretario Generale
Massimo Tesei**

Relazioni Sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali deve essere incentrato sul rafforzamento **delle informazioni** e del confronto su tutte le tematiche che riguardano il Corpo di polizia penitenziaria **ed i suoi appartenenti**.
Esso dovrà articolarsi nei seguenti modelli:
 - a) Contrattazione collettiva;
 - b) Accordo Nazionale Quadro;
 - c) Contrattazione decentrata;
 - d) **Strumenti e forme di garanzia e di risoluzione dei conflitti.**
2. Il sistema delle relazioni sindacali dovrà essere finalizzato al raggiungimento di intese su tutte le materie oggetto di esame **e confronto** e dovrà tendere a realizzare la massima trasparenza **dell'azione amministrativa anche attraverso una tempestiva, circostanziata ed efficace informazione;**
3. Dovrà essere istituita presso il DAP ed il DGM una commissione paritetica, presieduta dal Capo del Dipartimento e composta da un rappresentante per ogni Organizzazione Sindacale **rappresentativa e firmataria sia del D.P.R. 164/02 sia dell'A.N.Q.** che esamini e deliberi in ordine ad eventuali violazioni del sistema di relazioni sindacali delineato dal D.P.R. 164/02 **ed in ordine ad eventuali violazioni dell'A. N. Q.**
L'accordo dovrà altresì prevedere tempi e modi di convocazione della commissione, nonché una liberatoria per l'eventuale ricorso al giudice ordinario in caso di mancato rispetto dei medesimi.


Contrattazione decentrata regionale

1. La contrattazione decentrata, a livello centrale e periferico, regolerà le materie ed essa demandata dal D.P.R. 164/02 e dall'A.N.Q.
2. **Presso ciascun Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria si svolge la contrattazione decentrata**



regionale per la stipula dei Protocolli d'intesa regionali, nei limiti di quanto definito dal presente A.N.Q., con i criteri di maggior dettaglio in funzione delle esigenze della regione, che regolano le materie di cui all'art. 24, comma 5, lettere c), f), g), h) ed l) del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

3. Il Protocollo d'intesa regionale, indicherà le linee e gli indirizzi a cui dovrà attenersi la contrattazione decentrata periferica nell'ambito del territorio di riferimento, nonché il sistema di relazioni sindacali da osservare in ambito regionale.
4. Le trattative per la definizione dei Protocolli d'intesa regionali dovranno essere avviate entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'A. N. Q. e dovranno concludersi inderogabilmente entro i venti giorni successivi. La vigilanza sul rispetto di tale termine è demandata al Capo del Dipartimento, al Responsabile dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali del DAP ed alle Segreterie Nazionali e Regionali delle Organizzazioni Sindacali.
5. I Protocolli di intesa regionali sono validi ed efficaci se sottoscritti dal Provveditore regionale e dalle Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e firmatarie dell'A.N.Q. che rappresentano la maggioranza assoluta del personale in servizio nella circoscrizione di riferimento o almeno 50% + 1 del totale degli iscritti accertato, sempre nella circoscrizione di riferimento, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la contrattazione e depurato dalle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.
6. In caso di mancata definizione dei Protocolli di intesa regionali entro i termini stabiliti ciascuna delle parti può richiedere la mediazione del




Capo del Dipartimento e delle Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali trasmettendo le rispettive argomentazioni.

Entro dieci giorni dalla ricezione delle predette argomentazioni il Capo del Dipartimento convoca le Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali e, se lo ritiene, il Provveditore regionale a capo della circoscrizione interessata unitamente alle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali, per l'individuazione di ipotesi utili al raggiungimento delle intese. In tal caso, le delegazioni di ciascuna organizzazione sindacale potranno essere composte da tre rappresentanti della Segreteria Nazionale e da tre rappresentanti della Segreteria Regionale interessata.

Entro i successivi 10 giorni il Provveditore regionale interessato convoca nuovamente le organizzazioni sindacali e dà corso ad una nuova trattativa per la definizione dell'accordo sulla base dell'ipotesi definita dal Capo del Dipartimento dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali.

7. Nel caso anche una sola delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dovesse ritenere il Protocollo di intesa regionale sottoscritto dal Provveditore regionale e dalle altre Organizzazioni Sindacali rappresentative non in linea con gli indirizzi tracciati dall'A. N. Q. potrà proporre, entro 10 giorni dalla ricezione dell'accordo stesso, ricorso motivato alla Commissione Paritetica nazionale che esaminerà la questione entro e non oltre i successivi 20. In tale ipotesi le contrattazioni decentrate periferiche nell'ambito del Provveditorato regionale interessato resteranno sospese.



8. **Il Protocollo d'intesa regionale sarà valido ed efficace sino alla stipula di nuovi protocolli sulle stesse materie.**

Contrattazione decentrata periferica

1. Ai fini della contrattazione decentrata periferica l'A.N.Q. dovrà individuare le seguenti sedi:

a) **Le sedi centrali del DAP, del D.G.M. e dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro per il personale che presta servizio nell'ambito dei predetti uffici;**

b) **Le sedi degli uffici e istituti penitenziari di livello dirigenziale, generale e non;**

c) **Le sedi degli uffici, istituti e servizi penitenziari di livello non dirigenziale. In tale sedi la delegazione di parte pubblica dovrà essere **presieduta** dal Provveditore regionale o, su sua delega formale da trasmettere alle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali, da un dirigente dell'Amministrazione penitenziaria in servizio nell'ambito del provveditorato regionale di riferimento, ovvero, per il settore minorile, dal dirigente del Centro della Giustizia Minorile.**

2. L'accordo decentrato periferico sarà valido ed efficace fino alla stipula di nuovi accordi sulle stesse materie.

3. **Nel caso di mancata definizione degli accordi decentrati periferici entro i termini stabiliti dal comma 6 ciascuna delle parti può richiedere la mediazione del Provveditore regionale e delle Segreterie Regionali delle organizzazioni sindacali trasmettendo le rispettive argomentazioni.**

Entro dieci giorni dalla ricezione delle predette argomentazioni il Provveditore regionale convoca le Segreterie regionali delle organizzazioni sindacali e, se lo ritiene, il dirigente a capo dell'ufficio o dell'istituto

IPOTESI ALTERNATIVA

2. Al fine di garantire l'applicazione degli accordi decentrati regolarmente stipulati, è istituita presso ogni Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria e presso ogni Centro della giustizia minorile una Commissione arbitrale presieduta dal Provveditore o da un suo delegato, composta, pariteticamente, da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo nazionale quadro e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione.

3. **Tutte le Commissioni arbitrali regionali dovranno essere formalmente istituite presso ciascun Provveditorato regionale inderogabilmente entro 60 dalla sottoscrizione dell'A.N.Q.. Nell'ipotesi in cui una o più Organizzazioni Sindacali omettano, nonostante il formale invito rivolto dai competenti Provveditori regionali, di**



penitenziario interessato unitamente alle Segreterie Locali delle Organizzazioni Sindacali, per l'individuazione di ipotesi utili al raggiungimento delle intese. In tal caso, le delegazioni di ciascuna organizzazione sindacale potranno essere composte da tre rappresentanti della Segreteria Regionale e da tre rappresentanti della Segreteria Locale interessata. Entro i successivi 10 giorni il dirigente dell'ufficio o dell'istituto penitenziario convoca nuovamente le organizzazioni sindacali e da corso ad una nuova trattativa per la definizione dell'accordo sulla base dell'ipotesi definita con il Provveditore regionale e le Segreterie Regionali delle Organizzazioni sindacali.

Nel caso in cui la mancata definizione dell'accordo decentrato periferico riguardi la sede del Provveditorato Regionale o servizi, uffici e istituti penitenziari di livello non dirigenziali, analoga richiesta di intervento potrà essere indirizzata alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali ed al Responsabile dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali del DAP.


In tal caso, i tempi massimi entro i quali si dovrà addivenire alla formulazione di ipotesi di superamento delle questioni controverse sono raddoppiati.

4. Nel caso di mancato rispetto degli accordi decentrati le Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali potranno ricorrere, rappresentandone le motivazioni, al Provveditore regionale.

In tal caso il Provveditore regionale, dopo aver acquisito le informazioni necessarie ed averle trasmesse alle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali, nel termine massimo di 25 giorni dalla ricezione della richiesta, convoca le parti e ricompone il conflitto intimando il rispetto dell'accordo decentrato, ove ne ravvisi

designare il proprio rappresentante, le Commissioni saranno ugualmente istituite con i rappresentati delle Organizzazioni Sindacali designati ed un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Resta inteso che le Organizzazioni Sindacali che non hanno designato rappresentanti potranno farlo successivamente. In tal caso le Commissioni saranno integrate con i nuovi rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali ed un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione.

4. La commissione ha competenza per la soluzione dei conflitti instauratisi in sede di applicazione degli accordi sottoscritti. La commissione si attiva su richiesta dei rappresentanti regionali di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo o di uno dei suoi componenti, acquisita la documentazione relativa alla questione, **inderogabilmente entro venti giorni dalla richiesta** e delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti presenti entro i successivi **dieci** giorni informando della decisione, che ha carattere vincolante, la Commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 29 del DPR 164/2002.
5. **Anche della dichiarazione di voto di ciascun componente della Commissione è redatto verbale accessibile al pubblico.**
In caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, la questione è rimessa alla Commissione centrale.
6. Nell'ipotesi in cui la deliberazione della Commissione regionale arbitrale non sia condivisa dalle parti in conflitto ciascuna di esse può ricorrere alla Commissione centrale di cui al comma precedente. Il ricorso non sospende l'esecutività della decisione.
7. Le delibere della Commissione centrale sono trasformate in direttive dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile.




l'effettiva violazione.

Ciascuna delle parti, ove non condivide le determinazioni del Provveditore regionale, potrà ricorrere alla commissione paritetica istituita presso il DAP o il DGM che deciderà entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta in maniera vincolante.

5. **Le trattative per la definizione degli accordi decentrati periferici sono avviate entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'A.N.Q. e si concludono inderogabilmente entro i venti giorni successivi.** La vigilanza sul rispetto di tale termine è demandata ai Provveditori Regionali ed al **Responsabile dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali del DAP ed alle Segreterie Nazionali e Regionali delle Organizzazioni Sindacali.**
6. **Gli accordi decentrati periferici sono validi ed efficaci se sottoscritti dal titolare del potere di rappresentanza e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative e firmatarie dell'A.N.Q. che rappresentano la maggioranza assoluta del personale in servizio nella sede di contrattazione decentrata o almeno 50% + 1 del totale degli iscritti accertato, sempre nella sede di contrattazione decentrata, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la contrattazione e depurato dalle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.**
7. **In caso di mancato rispetto delle procedure e delle garanzie, di cui al presente articolo, anche in relazione al rispetto dei termini temporali previsti, potrà essere adito il giudice ordinario.**
8. **Analoghe procedure si osserveranno presso il D.G.M..**


Sistema di partecipazione, informazione ed esame

1. **L'Amministrazione, prima di procedere**



all'esame previsto dall'art. 26 del DPR 18 giugno 2002, n.164, sia a livello centrale sia a livello periferico, fornisce alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, con congruo anticipo, tutte le informazioni e la relativa documentazione riguardanti:

- a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
- b) la mobilità esterna del personale a domanda **e d'ufficio** (solo a livello centrale) e la mobilità interna;
- c) **la mobilità temporanea del personale a domanda e d'ufficio;**
- d) la programmazione dei turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
- e) l'applicazione del riposo compensativo;
- f) la programmazione dei turni di reperibilità;
- g) i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro;
- h) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
- i) l'attuazione di programmi di formazione del personale;
- j) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione alle previsioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni;
- k) **l'attuazione della mobilità esterna ed interna;**
- l) la definizione delle dotazioni organiche;
- m) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni e i regolamenti recanti le




modalità di svolgimento dei concorsi (solo a livello centrale);

- n) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli Uffici centrali e periferici aventi effetti sull'organizzazione del lavoro.
2. **L'informazione preventiva è fornita dal titolare dell'Ufficio, Istituto o Servizio competente ad emanare gli atti.**
 3. **Dopo l'acquisizione dell'informazione da parte delle Organizzazioni Sindacali, l'Amministrazione fissa un incontro per un confronto sulle predette materie. Tale incontro si conclude nel termine tassativo di quindici giorni.**
 4. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, l'Amministrazione non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le Organizzazioni Sindacali non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
 5. Decorsi tali termini l'Amministrazione assume le proprie autonome definitive determinazioni tranne che sulle materie indicate come oggetto di contrattazione decentrata nel presente accordo. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale devono risultare le posizioni delle parti in ordine alle materie oggetto di esame.
 6. Il numero dei rappresentanti di ciascuna delegazione sindacale, **salvo i casi diversamente disciplinati dall'A.N.Q.**, non dovrà superare le tre unità.
 7. **Analoghe procedure si osserveranno presso il D.G.M..**

Prerogative delle Organizzazioni sindacali

1. **L'Amministrazione assicura alle organizzazioni sindacali una costante e tempestiva informazione su tutte le questioni che possano interessare il personale di polizia penitenziaria anche trasmettendo alle Organizzazioni Sindacali, sia a**



livello centrale sia a livello periferico e contestualmente alla loro emanazione, circolari, lettere circolari, direttive, disposizioni, ordini di servizio e note non classificate come riservate che riguardano l'organizzazione del lavoro, degli uffici o il personale stesso.

2. Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre nei luoghi accessibili a tutto il personale, circolari, pubblicazioni, testi e comunicati riguardanti materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. Al fine di assicurare il diritto di assemblea, i direttori degli uffici, istituti e servizi penitenziari, ricevuta la comunicazione scritta di indizione dell'assemblea provvedono ad indicare alle Organizzazioni Sindacali locali idonei allo svolgimento della stessa, favorendo, nella salvaguardia delle esigenze di ordine e sicurezza, la partecipazione del maggior numero possibile di personale.
4. L'Amministrazione assicurerà alle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale l'utilizzo **gratuito** di un indirizzo di posta elettronica.
5. Alle organizzazioni sindacali è consentito utilizzare **a titolo gratuito** i fax degli istituti e servizi dell'Amministrazione posti negli uffici segreteria per la sola ricezione delle comunicazioni indirizzate ai dirigenti sindacali locali. La ricezione è garantita, in automatico, anche durante l'orario di chiusura degli uffici segreteria.
6. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative possono effettuare visite sui luoghi di lavoro negli istituti e servizi penitenziari. Il giorno della visita dovrà essere preannunciato al direttore dell'istituto o del servizio il quale, quando ostino effettive esigenze di sicurezza, ne darà comunicazione alle organizzazioni sindacali richiedenti con nota motivata e con l'invito a fissare una nuova data. La delegazione sindacale **che non dovrà essere superiore a sei dirigenti**, di cui uno appartenente




almeno alla segreteria regionale, dovrà essere accompagnata nel corso della visita dal Direttore dell'istituto (o del servizio), o da altro funzionario appositamente delegato. **In tale occasione la delegazione ha facoltà di richiedere il rilascio a titolo gratuito di copie dei fogli di servizio di cui all'art. 30 del D.P.R. 82/99 anche riguardante giorni diversi da quello della visita, nonché della programmazione mensile e dei cc.dd. "brogliacci".** Le organizzazioni sindacali garantiscono la riservatezza delle informazioni, ricavabili dalla predetta documentazione, sensibili per la sicurezza dell'istituto.


- 7. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria che ricopre incarichi in seno agli Organismi Statutari delle Organizzazioni Sindacali, anche in ossequio al disposto dell'art. 34, 3° comma, 2° periodo, del D.P.R. 254/99, non possono essere affidati compiti che prevedano la partecipazione, diretta o indiretta, alla gestione del personale.**

Tutela del dirigente sindacale

1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo di polizia penitenziaria possono essere trasferiti o inviati a prestare servizio provvisorio ad istituti o servizi ubicati in un comune diverso solo previo nulla osta delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza.
2. **Nell'ambito dello stesso ufficio, istituto o servizio penitenziario il trasferimento del segretario nazionale, regionale e provinciale delle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale ad un ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione può essere disposto solo previo nulla osta delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza.**



3. **Le Organizzazioni Sindacali, peraltro, si impegnano a concedere il predetto nulla osta quando il trasferimento rientri nell'ambito dei processi di rotazione e avvicendamento programmati e previsti dalla contrattazione decentrata.**
4. Le suddette disposizioni si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
5. Al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale il dirigente può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altro richiedente **ed anche in soprannumero rispetto all'organico ufficialmente fissato**, nella sede ove ha svolto attività sindacale, a condizione che **dichiari** di avervi eletto domicilio nei due anni antecedenti alla data di rientro in servizio.
6. I dirigenti sindacali non sono soggetti, nell'esercizio delle loro funzioni e in occasione dei lavori delle commissioni previste dal Contratto e dall'A.N.Q., ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
7. I dirigenti sindacali che abbiano usufruito di giornate di permesso sindacale non possono essere impiegati nel giorno successivo nel turno notturno.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end, located in the bottom right corner of the page.